



Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Coordinamento Generale Medico Legale

Roma, 09/09/2011

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

Circolare n. 117

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.1

OGGETTO: **Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Inps. Ulteriori modalità di invio degli attestati ai datori di lavoro privati tramite i propri intermediari.**

SOMMARIO: *1. Quadro normativo.*
2. Disposizioni attuative.
3. Istruzioni per i datori di lavoro/intermediari.

4. Istruzioni per il lavoratore.
5. Istruzioni procedurali per le sedi.

1. Quadro normativo

La trasmissione telematica all'Inps delle certificazioni di malattia dei lavoratori dei settori privato e pubblico da parte dei medici è divenuta operativa a seguito, rispettivamente, del Decreto Interministeriale (Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) del 26.02.2010 e della circolare n. 1 del 19.03.2010 del Dipartimento della Funzione pubblica e Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e dell'innovazione tecnologica. La normativa di riferimento per i due settori è la seguente:

PRIVATO:

- art. 1, comma 149, della L. 311/2004 (prevede la trasmissione telematica del certificato di malattia, da parte del medico curante, all'INPS);
- art. 1, comma 810, della L. 296/2006 (aggiunge il comma 5 bis all'art. 50 del D.L. n. 269/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n. 326/2003 - rende disponibile, dal 1° luglio 2007, il collegamento in rete dei medici del SSN, secondo le regole del sistema pubblico di connettività);
- D.P.C.M. del 26.3.2008 (definisce i principi generali relativi alle modalità di trasmissione telematica);
- decreto interministeriale del 26.2.2010 e disciplinare tecnico ad esso allegato (definiscono le modalità tecniche per l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC);
- art. 25 della L. 183/2010 (uniforma il regime del rilascio e della trasmissione delle certificazioni di malattia per il settore privato a quello già previsto per il settore pubblico).

PUBBLICO:

- art. 55 septies del D.Lgs. 165/2001 introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009.

2. Disposizioni attuative.

Con le circolari n. 1 del 19.03.2010 e n. 2 del 28.09.2010 del Dipartimento per la funzione pubblica e il Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, sono state fornite, per i lavoratori del settore pubblico, le necessarie istruzioni operative ai fini dell'attuazione del nuovo processo che è stato avviato a decorrere dal 3 aprile 2010.

In particolare, sono state previste specifiche sanzioni, nei confronti dei medici del SSN o ad esso convenzionati, in caso di inosservanza circa gli obblighi di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia e si è provveduto a fissare un periodo transitorio, inizialmente di quattro mesi e poi prorogato fino al 31 gennaio 2011, per la messa a regime di tale sistema.

Inoltre, la citata circolare n.1 del 19.03.2010 ha stabilito, per i lavoratori del settore pubblico, l'esonero dall'obbligo di presentazione delle attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro, fermo restando l'onere, a carico del suddetto lavoratore, di comunicare tempestivamente l'assenza dal lavoro all'azienda.

Successivamente, è intervenuta la circolare n. 1 del 23.02.2011 del Dipartimento per la funzione pubblica e il Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, che ha stabilito la conclusione del predetto periodo transitorio ribadendo che, a decorrere dal 1° febbraio 2011, nei casi di violazione della normativa in materia di trasmissione telematica dei certificati, purché non vi siano giustificati motivi che impediscano l'utilizzo delle tecnologie informatiche, i medici potranno incorrere in sanzioni disciplinari secondo criteri di gradualità e proporzionalità. Analogamente, il processo di telematizzazione della certificazione di malattia è partito, anche per i lavoratori del settore privato, a decorrere dal 3 aprile 2010 a seguito dell'emanazione del citato Decreto interministeriale del 26 febbraio 2010 e del relativo disciplinare

tecnico (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19.3.2010).

Recentemente, l'art. 25 della Legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro), fa rimando integrale ed esplicito all'art. 55 *septies* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - introdotto dall'art. 69 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 – così uniformando totalmente il regime del rilascio e della trasmissione delle suddette certificazioni per i casi di assenza per malattia dei dipendenti dei settori pubblico e privato, ivi compresi gli aspetti sanzionatori riferiti ai medici del SSN o con esso convenzionati eventualmente inadempienti.

Nell'ottica di recepire tutte le innovazioni normative, nel tempo, l'Istituto ha emanato diverse circolari: n. 60/2010, n. 119/2010 e n. 164/2010 con le quali sono state fornite istruzioni operative sul nuovo flusso telematico, sia con riferimento a specifiche competenze previste per il medico che, soprattutto, ai servizi offerti al lavoratore e al datore di lavoro per la consultazione e la stampa dei certificati e degli attestati di malattia.

Con la circolare n. 4 del 18.03.2011 dei Dipartimenti della funzione pubblica e della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono state impartite ulteriori disposizioni che, ribadendo le modalità per l'invio delle certificazioni di malattia, mirano ad uniformare il regime della ricezione, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, degli attestati di malattia dei propri lavoratori. La norma, infatti, dispone l'obbligatorietà per i datori di lavoro privati - che dovranno adeguarsi entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della circolare avvenuta con Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011 (13 settembre 2011) - di utilizzare i servizi messi a disposizione dall'Inps, esonerando il lavoratore in stato di malattia dall'invio dell'attestato.

Solo nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'invio telematico della certificazione suddetta ed il medico curante abbia rilasciato in modalità cartacea il certificato e l'attestato al lavoratore, quest'ultimo dovrà inviare il certificato medico all'INPS, entro il termine di due giorni dal rilascio e l'attestato di malattia al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di comunicare all'azienda l'assenza dovuta all'evento di malattia, secondo le norme contrattuali vigenti.

Con tale circolare i Ministeri emittenti hanno espresso l'avviso che, a seguito dell'entrata in vigore (24.11.2010) della legge n. 183/2010, la gestione della certificazione di malattia e della connessa attestazione della inidoneità al lavoro sia totalmente equiparata per i lavoratori dei settori pubblico e privato.

Pertanto, a parziale modifica di quanto indicato con la circolare dell'Istituto n. 21/2011, la suddetta equiparazione tra i lavoratori dei settori privato e pubblico deve essere estesa anche ai soggetti abilitati al rilascio della certificazione di malattia.

Infine, con l'entrata in vigore (6 luglio 2011) del decreto legge n. 98/2011, successivamente convertito in Legge n. 111 del 2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", sono state introdotte delle innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti.

L'art. 16, comma 9 prevede, infatti, la sostituzione del comma 5 dell'art. 55 *septies* del d.lgs. n. 165/2001 introducendo un nuovo comma 5 *ter* che così recita: *"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione"*.

Detta norma introduce, quindi, un regime speciale rispetto a quello contenuto nel comma 1 dell'art. 55 *septies* prevedendo la giustificabilità dell'assenza per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici anche tramite certificazione rilasciata da medico o da struttura privata.

Certificazione che, sino all'adeguamento del sistema di trasmissione telematica, potrà essere prodotta in forma cartacea.

In tal senso il punto 3 della circolare n. 10 del 1 agosto 2011 del Dipartimento Funzione Pubblica.

Pertanto, nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e comunque nei casi di eventi successivi al secondo, nel corso dell'anno solare, anche per il lavoratore del settore privato vige l'obbligo di produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, con esclusione delle assenze per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da medico o struttura privata.

Per quanto riguarda gli eventi di malattia aventi durata pari o inferiore a 10 giorni nonché per le assenze fino al secondo evento, nel corso dell'anno solare, il lavoratore può rivolgersi, per la certificazione di malattia, anche al medico curante non appartenente al Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.

Risulta, altresì, equiparata la modalità sia di rilascio e trasmissione telematica del certificato di malattia all'Inps che dell'attestato di inidoneità al lavoro al datore di lavoro, il quale dovrà acquisirlo telematicamente fermo restando l'obbligo del lavoratore di comunicare, come sopra menzionato, l'assenza per malattia.

Nell'ottica della completa informatizzazione del flusso della certificazione di malattia, l'Istituto gestirà in modalità telematica anche le visite mediche domiciliari, sia richieste dai datori di lavoro che disposte d'ufficio, mediante assegnazione automatica al medico di controllo più vicino al domicilio del lavoratore ammalato, con conseguenti vantaggi in termini di efficienza e tempestività del servizio.

Si ribadisce che il medico che redige il certificato di malattia telematico è tenuto, se richiesto dal lavoratore, come viene chiarito dalla circolare ministeriale n. 4 del 18.03.2011 sopra citata a rilasciare, al momento della visita, copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia telematici. Tale adempimento ha anche l'utilità di consentire al lavoratore di prendere visione della corretta digitazione dei dati anagrafici e, tra questi, dell'indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un onere a carico del lavoratore stesso. Il lavoratore può in alternativa richiedere al medico di inviare copia dei suddetti documenti, in formato pdf, alla propria casella di posta elettronica. Egli, inoltre, riceve dal medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato telematicamente.

Qualora la stampa del certificato e dell'attestato non sia oggettivamente possibile, il medico si limiterà a chiedere conferma dei dati anagrafici inseriti e a rilasciare al lavoratore il citato numero di protocollo riferito al certificato telematico. Tale numero dovrà essere fornito dal lavoratore del settore privato al proprio datore di lavoro nel caso in cui costui ne faccia richiesta.

L'Istituto, in attuazione di quanto disposto dalla citata circolare n. 4/2011 ha realizzato un ulteriore servizio consistente nell'invio delle attestazioni di malattia al datore di lavoro anche per il tramite dei propri intermediari, come individuati dall'art. 1, commi 1 e 4 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Il servizio è esteso anche agli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo - limitatamente all'attività di assistenza svolta in favore di tali datori di lavoro.

In particolare ai seguenti soggetti:

- agrotecnici;
- periti agrari;
- dottori agronomi e dottori forestali.

Si precisa a tal riguardo che le leggi professionali che disciplinano l'attività di tali soggetti prevedono che i medesimi possano svolgere anche le funzioni relative all'amministrazione del personale dipendente dalle aziende agricole cui per legge essi possono prestare assistenza (cfr., rispettivamente: art. 11, comma 1, lett. b), della legge n. 251/1986; art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 434/1968; e, sia pure in modo implicito, ma chiaro: art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 3/1976).

Quanto sopra ai sensi delle circolari INPS e INAIL che hanno già riconosciuto ai datori di lavoro agricoli la possibilità di svolgere le suddette funzioni per il tramite dei professionisti sopra elencati: si tratta, in particolare, della circolare INPS n. 45 del 7 aprile 2008 (in materia di trasmissione telematica della denuncia aziendale delle aziende agricole) e della nota INAIL del 19 gennaio 2009, Prot. 1364 (in materia di tenuta del Libro Unico del Lavoro).

3. Istruzioni per i datori di lavoro/intermediari.

I datori di lavoro e gli intermediari, individuati dall'articolo 1, commi 1 e 4, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché gli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo, come specificato al punto 2, hanno a disposizione una nuova funzionalità per la ricerca degli attestati di malattia mediante il codice fiscale e numero di protocollo, disponibile nel menu della consultazione on line degli attestati di malattia. Quest'ultima funzionalità è anche disponibile attraverso il canale Contact Center dell'INPS (803.164). Attraverso tale servizio il datore di lavoro e/o il suo delegato potrà verificare l'avvenuto invio del certificato di malattia. Sulla base del Codice Fiscale del dipendente e del numero di protocollo assegnato dall'INPS all'atto della ricezione del certificato di malattia telematico, il Contact Center ne confermerà o meno la presenza.

Ai predetti intermediari è stata, inoltre, estesa la possibilità, già prevista per i datori di lavoro (cfr circolari n. 60 e n. 119 del 2010), di richiedere il servizio di consultazione degli attestati di malattia attraverso il:

- Sistema di invio con PEC.

La richiesta di invio degli attestati tramite PEC deve essere inoltrata all'indirizzo di Posta certificata della Struttura territoriale Inps competente utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati gli attestati di malattia dei lavoratori.

- Sistema di accesso con PIN.

L'Inps mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, mediante accesso al portale INPS www.inps.it - servizi on-line e previa autorizzazione e attribuzione di un PIN.

I sistemi appena descritti saranno resi disponibili nelle prossime settimane agli intermediari che abbiano ricevuto delega generale da un datore di lavoro allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale nei confronti dell'INPS ed abbiano comunicato all'Istituto l'esistenza di tale delega mediante l'apposita applicazione informatizzata descritta nella circolare n. 28 del 2011, nonché agli intermediari dei datori di lavoro agricoli che hanno ottenuto l'autorizzazione a svolgere gli adempimenti contributivi per conto delle aziende agricole (cfr. circolare n. 110 del 2009).

I datori di lavoro e/o l'intermediario in possesso di PIN e/o di abilitazione alla ricezione dell'attestato di malattia via PEC sono tenuti a chiedere tempestivamente la revoca dell'autorizzazione al verificarsi della cessazione dell'attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell'intestatario del PIN e/o di abilitazione alla ricezione dell'attestato di malattia via PEC, in modo tale che l'Inps possa provvedere a revocare l'abilitazione.

Infine, si trasmettono in allegato le nuove specifiche tecniche del formato XML che sostituiscono quelle trasmesse con la circolare n.119 del 07/09/2010 (allegato 1).

4. Istruzioni per il lavoratore.

L'Inps ha, inoltre, reso operativo un nuovo servizio che consente ai lavoratori di inoltrare richiesta di invio del certificato e dell'attestato di malattia alla propria casella di Posta Elettronica Certificata.

La richiesta deve avvenire utilizzando esclusivamente la posta certificata rilasciata in base alle norme del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009

(www.postacertificata.gov.it). La richiesta di invio degli attestati tramite PEC deve essere inoltrata all'indirizzo di Posta certificata della Struttura territoriale Inps competente indicando i propri dati anagrafici completi di codice fiscale.

Per i cittadini che non dispongono di una casella di Posta Elettronica Certificata, ma sono in possesso di Pin valido per la consultazione dei certificati di malattia, l' Istituto ha reso operativo un nuovo servizio che consente al lavoratore di ricevere copia degli attestati di malattia presso un indirizzo di email dallo stesso indicato.

5. Istruzioni procedurali per le Sedi.

Per la gestione delle nuove richieste di invio tramite PEC è stata aggiornata la procedura disponibile sul sito Intranet – Processi – prestazioni a sostegno del reddito – la funzione “Gestione P.E.C. per invio attestati di malattia Telematici” che rende disponibili sia la nuova opzione per gli intermediari individuati dall’articolo 1 commi 1 e 4 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché per gli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo come indicato al punto 2, sia la registrazione delle richieste di invio tramite PEC degli attestati di malattia da parte del cittadino.

Per la gestione delle richieste di invio tramite PEC degli attestati di malattia telematici da parte degli intermediari vale quanto già indicato nella circolare n.119 del 07/09/2010, mentre per la gestione delle richieste di invio tramite PEC da parte del cittadino, l'operatore dovrà selezionare la nuova voce “Cittadino”.

-

Si ricorda che l’abilitazione degli operatori di Sede alla applicazione Intranet in argomento dovrà essere effettuata esclusivamente tramite il sistema Identity Management (IDM) dagli amministratori di IDM che hanno il ruolo di “Gestore profili web intranet”.

L’applicazione in oggetto prevede un unico profilo autorizzativo denominato “Invio Attestati di Malattia con PEC”.

Il Direttore Generale
Nori

Invio Attestati ai Datori di lavoro in formato XML

Specifiche Tecniche

Il presente documento ha lo scopo di fornire le specifiche tecniche del messaggio contenente la lista degli Attestati, inviato da Inps ai Datori di lavoro tramite posta elettronica certificata, allo scopo di facilitare l'eventuale gestione applicativa dei dati ivi contenuti.

Indicazioni generali

Il messaggio è redatto in formato XML, conformemente allo schema XSD allegato. Ove non altrimenti specificato, i caratteri sono nel range ASCII Printable (cod. ASCII da 32 a 126 inclusi).
I valori riferiti a date sono indicati secondo il formato XMLDate:

<i>giorno mese anno</i>	AAAA-MM-GG
-------------------------	------------

Gli elementi complessi sono indicati in grassetto.

Descrizione del messaggio

Il messaggio si compone di:

Elemento **listaAttestati**

attestato	Attestato di malattia	elemento ripetuto da 0 a n occorrenze
annullamento	Certificato annullato	elemento ripetuto da 0 a n occorrenze

Elemento **attestato**

codFiscAzienda	CF dell'Azienda o dell'Ente datore di lavoro	Elemento presente obbligatoriamente ove l'elemento matricolaINPS non risulti valorizzato. tipo: string E' valorizzato almeno uno degli elementi matricolaINPS, codFiscAzienda identificativi del datore di lavoro.
matricolaINPS	Matricola INPS datore di lavoro	Elemento presente obbligatoriamente ove l'elemento codFiscAzienda non risulti valorizzato. tipo: string – pattern value="[0-9] {10}" E' valorizzato almeno uno degli elementi matricolaINPS, codFiscAzienda identificativi del datore di lavoro.
codSede	Progressivo INPDAP	Elemento valorizzato nel caso di datore di lavoro Ente Pubblico. Non presente se l'Ente ha richiesto l'invio accentrato.

		Contiene il progressivo INPDAP della sede di servizio. tipo: string
idCertificato	Protocollo identificativo del Certificato di malattia	Elemento sempre presente.. tipo: string
Elemento medico		
codiceFiscale	CF del medico	Elemento sempre presente. tipo: string – formato CF persona fisica formalmente valido
cognome	Cognome medico	Elemento sempre presente. tipo: string – min length 2 max length 24
nome	Nome medico	Elemento sempre presente. tipo: string - min length 2 max length 20
codiceRegione	ASL di appartenenza: codice regione	tipo: string - formato [0-9] {3} 3 cifre decimali (Codifica Ministero Salute)
codiceASL	Codice ASL di appartenenza	tipo: string - formato [0-9] {3} 3 cifre decimali (Codifica Ministero Salute)
Elemento lavoratore		
codiceFiscale	CF del lavoratore	Elemento sempre presente tipo: string – formato CF persona fisica formalmente valido
cognome	Cognome lavoratore	Elemento sempre presente tipo: string – min length 2 max length 24
nome	Nome lavoratore	Elemento sempre presente tipo: string - min length 2 max length 20
sex	Sex lavoratore	Elemento sempre presente tipo: string - codificato M = Maschio F = Femmina
dataNascita	Data nascita lavoratore	Elemento sempre presente formato: date - tipo: XML Date
comuneNascita	Comune di nascita lavoratore	Elemento sempre presente tipo: string - formato "[a-zA-Z][0-9]{3}" Codice amministrativo del comune. E' il codice unico identificativo del comune e coincidente con una parte del codice fiscale di ogni persona nata nel comune stesso, come da campo "NAZIONALE" della tabella di codifica dell'agenzia del territorio. Per la codifica dei dati anagrafici in caso di nascita in stato Estero si utilizza la codifica degli stati esteri pubblicata dall'Agenzia del Territorio.
provinciaNascita	Provincia di nascita lavoratore	Elemento sempre presente tipo: string – formato [A-Za-z]{2} Codice della provincia. E' il codice identificativo della provincia come da campo "PROVINCIA" della tabella di codifica dell'agenzia del territorio. Per la codifica dei dati anagrafici in caso di nascita in stato Estero si utilizza il valore fisso "EE"

Elemento **residenza** (residenza / domicilio abituale)

via	Indirizzo di domicilio abituale del lavoratore comprensivo di numero civico	tipo: string – min length 5 max length 35 Comprensivo di numero civico.
cap	Codice di avviamento postale del domicilio abituale del lavoratore	tipo: string – formato [0-9]{5}
comune	Comune di domicilio abituale del lavoratore	tipo: string - formato "[a-zA-Z][0-9]{3}" Codice amministrativo del comune. E' il codice unico identificativo del comune, come da campo "NAZIONALE" della tabella di codifica dell'agenzia del territorio.
provincia	Provincia di domicilio abituale del lavoratore	tipo: string - formato "[A-Za-z]{2}" Codice della provincia. E' il codice identificativo della provincia come da campo "PROVINCIA" della tabella di codifica dell'agenzia del territorio.

Elemento **reperibilità** (Elemento presente solo se segnalato dal lavoratore - contatto presso cui il lavoratore/trice dichiara di essere reperibile durante il periodo di malattia)

cognome	Riferimento presso il quale il lavoratore dichiara di essere reperibile durante il periodo di prognosi	tipo: string – min length 2 max length 24
---------	--	---

Elemento **indirizzo** (di reperibilità)

via	Indirizzo di reperibilità comprensivo di numero civico	tipo: string – min length 5 max length 35 Comprensivo di numero civico.
cap	Codice di avviamento postale della località di reperibilità	tipo: string – formato [0-9]{5}
comune	Comune di reperibilità	tipo: string – formato [a-zA-Z][0-9]{3} Codice amministrativo del comune. E' il codice unico identificativo del comune, come da campo "NAZIONALE" della tabella di codifica dell'agenzia del territorio.
provincia	Provincia di reperibilità	tipo: string – formato [A-Za-z]{2} Codice della provincia. E' il codice identificativo della provincia come da campo "PROVINCIA" della tabella di codifica dell'agenzia del territorio.

dataRilascio	Data di rilascio del certificato	Elemento sempre presente formato: date - tipo: XML Date
dataInizio	Data inizio malattia	Elemento sempre presente formato: date - tipo: XML Date

dataFine	Data fine prognosi	Elemento sempre presente formato: date - tipo: XML Date
tipoCertificato	Inizio / Continuazione / Ricaduta	Elemento sempre presente formato:string – codificato I = Inizio C = Continuazione R = Ricaduta
idCertificatoRettificato	Protocollo identificativo del Certificato di malattia originario	Elemento presente in caso di rettifica certificato. tipo:string

Elemento **annullamento**

codFiscAzienda	CF dell'Azienda o dell'Ente datore di lavoro	Elemento presente obbligatoriamente ove l'elemento matricolaINPS non risulti valorizzato. tipo: string E' valorizzato almeno uno degli elementi matricolaINPS, codFiscAzienda identificativi del datore di lavoro.
matricolaINPS	Matricola INPS datore di lavoro	Elemento presente obbligatoriamente ove l'elemento codFiscAzienda non risulti valorizzato. tipo: string – pattern value="'[0-9]{10}'" E' valorizzato almeno uno degli elementi matricolaINPS, codFiscAzienda identificativi del datore di lavoro.
codSede	Progressivo INPDAP	Elemento valorizzato nei caso di datore di lavoro Ente Pubblico. Contiene il progressivo INPDAP della sede di servizio. tipo: string
idCertificato	Protocollo identificativo del Certificato di malattia annullato	Elemento sempre presente tipo: string

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:celine="http://attestati.celine.inps.it/"
targetNamespace="http://attestati.celine.inps.it/"
elementFormDefault="unqualified">
  <!-- codifiche -->
  <simpleType name="tipoVisita">
    <restriction base="string">
      <enumeration value="A">
        <annotation>
          <documentation>Visita ambulatoriale</documentation>
        </annotation>
      </enumeration>
      <enumeration value="D">
        <annotation>
          <documentation>Visita domiciliare</documentation>
        </annotation>
      </enumeration>
    </restriction>
  </simpleType>

```

```

    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="tipoCertificato">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="I">
      <annotation>
        <documentation>Inizio</documentation>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="C">
      <annotation>
        <documentation>Continuazione</documentation>
      </annotation>
    </enumeration>
    <enumeration value="R">
      <annotation>
        <documentation>Ricaduta</documentation>
      </annotation>
    </enumeration>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="sesso">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="M" />
    <enumeration value="F" />
  </restriction>
</simpleType>
<!-- custom types : simple types -->
<simpleType name="codiceFiscale">
  <restriction base="string">
    <pattern value="[A-Z]{6}[0-9A-Z]{2}[A-Z][0-9A-Z]{2}[A-Z][0-9A-Z]{3}[A-Z]"
/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="nome">
  <restriction base="token">
    <minLength value="2" />
    <maxLength value="20" />
    <pattern value="[a-zA-Z ']*" />
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="cognome">
  <restriction base="token">
    <minLength value="2" />
    <maxLength value="24" />
    <pattern value="[a-zA-Z ']*" />
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="comune">
  <restriction base="string">
    <annotation>
      <documentation>Codice amministrativo del comune. E' il
        codice unico identificativo del comune e coincidente con
        una parte del codice fiscale di ogni persona nata nel
        comune stesso, come da campo "NAZIONALE" della tabella di
        codifica dell'agenzia del territorio. Per la codifica dei
        dati anagrafici in caso di nascita in stato Estero si
        utilizza la codifica degli stati esteri pubblicata
        dall'Agenzia del Territorio.</documentation>
    </annotation>
    <pattern value="[a-zA-Z][0-9]{3}" />
  </restriction>
</simpleType>

```

```

<simpleType name="provincia">
  <annotation>
    <documentation>Codice della provincia. E' il codice
    identificativo della provincia come da campo "PROVINCIA"
    della tabella di codifica dell'agenzia del territorio. Per la
    codifica dei dati anagrafici in caso di nascita in stato
    Estero si utilizza il valore fisso "EE"</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <pattern value="[A-Za-z]{2}" />
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="via">
  <annotation>
    <documentation>Comprensiva di numero civico</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <minLength value="5" />
    <maxLength value="35" />
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="cap">
  <restriction base="string">
    <pattern value="[0-9]{5}" />
  </restriction>
</simpleType>
<!-- custom types : complex types -->
<complexType name="indirizzo">
  <sequence>
    <element name="via" type="celine:via" />
    <element name="cap" type="celine:cap" />
    <element name="comune" type="celine:comune" />
    <element name="provincia" type="celine:provincia" />
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="anagrafica">
  <sequence>
    <element name="codiceFiscale" type="celine:codiceFiscale" />
    <element name="cognome" type="celine:cognome"/>
    <element name="nome" type="celine:nome"/>
    <element name="sesso" type="celine:sesso"/>
    <element name="dataNascita" type="date"/>
    <element name="comuneNascita" type="celine:comune"/>
    <element name="provinciaNascita" type="celine:provincia"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="reperibilita">
  <annotation>
    <documentation>Contatto presso cui il lavoratore/trice e'
    reperibile durante il periodo di malattia.</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="cognome" type="celine:cognome"
    minOccurs="0" />
    <element name="indirizzo" type="celine:indirizzo"
    minOccurs="0" />
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="medico">
  <annotation>
    <documentation>Dati anagrafici, Asl di
    riferimento</documentation>
  </annotation>

```

```

<sequence>
  <element name="codiceFiscale" type="celine:codiceFiscale" />
  <element name="cognome" type="celine:cognome" />
  <element name="nome" type="celine:nome" />
  <element name="codiceRegione" minOccurs="0">
    <annotation>
      <documentation>ASL di appartenenza (Codifica Ministero
        Salute) : cod.Regione</documentation>
    </annotation>
    <simpleType>
      <restriction base="string">
        <pattern value="[0-9]{3}" />
      </restriction>
    </simpleType>
  </element>
  <element name="codiceAsl" minOccurs="0">
    <annotation>
      <documentation>ASL di appartenenza (Codifica Ministero
        Salute) : cod.ASL</documentation>
    </annotation>
    <simpleType>
      <restriction base="string">
        <pattern value="[0-9]{3}" />
      </restriction>
    </simpleType>
  </element>
</sequence>
</complexType>

```

```

<complexType name="attestatoType">
  <sequence>
    <annotation>
      <documentation>E' valorizzato almeno uno degli elementi
matricolaINPS,
                                codFiscAzienda identificativi del datore di lavoro.
                                L'elemento codSede contiene, ove applicabile, il
progressivo INPDAP della sede di servizio.
                                </documentation>
    </annotation>
    <element name="codFiscAzienda" type="string" minOccurs="0"/>
    <element name="matricolaINPS" type="string" minOccurs="0"/>
    <element name="codSede" type="string" minOccurs="0"/>
    <element name="idCertificato" type="string" />
    <element name="medico" type="celine:medico" />
    <element name="lavoratore" type="celine:anagrafica" />
    <element name="residenza" type="celine:indirizzo" />
    <element name="reperibilita" type="celine:reperibilita" minOccurs="0" />
    <element name="dataRilascio" type="date" />
    <element name="dataInizio" type="date" />
    <element name="dataFine" type="date" />
    <element name="tipoCertificato" type="celine:tipoCertificato" />
    <element name="idCertificatoRettificato" type="string" minOccurs="0" />
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="annullamentoType">
  <sequence>
    <element name="matricolaINPS" type="string" minOccurs="0"/>
    <element name="codFiscAzienda" type="string" minOccurs="0"/>
    <element name="codSede" type="string" minOccurs="0"/>
    <element name="idCertificato" type="string" />
  </sequence>
</complexType>

```

```
<element name="listaAttestati">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="attestato" type="celine:attestatoType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="annullamento" type="celine:annullamentoType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>

</schema>
```

Riferimenti

XML

Extensible Markup Language 1.0, Fifth Edition (W3C Recommendation, 26 November 2008).

<http://www.w3.org/TR/xml/>

XSD

XML Schema Definition 1.0, Second Edition (W3C Recommendation, 28 October 2004)

<http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/>

<http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>